

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Divisione III - Sistema Camerale

AI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CROTONE VIBO VALENTIA

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO\_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0183341 - 07/10/2015 - USCITA

e, per quanto di competenza:

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. MAURIZIO FERRARA
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CATANZARO

<u>per conoscenza</u>

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CATANZARO

ALL'UNIONCAMERE P.ZZA SALLUSTIO, 21 00187 ROMA

ALL'UFFICIO DI GABINETTO SEDE

## OGGETTO: Istituzione della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia

Si fa riferimento alla nota n. 5729 del 3.10.2015 con la quale le SS.VV. hanno chiesto al commissario ad acta della istituenda camera di commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2015, di "integrare, entro il termine perentorio del 13 ottobre p.v., la Determinazione n. 1 del 21.09.2015 quantificando espressamente il numero dei consiglieri in rappresentanza dei singoli territori quale misura idonea a "ad assicurare alle camere di commercio accorpate la rappresentanza equilibrata dei territori e dei relativi servizi", nonché prevedendo tutto quanto espressamente contenuto nelle delibere di accorpamento assunte dalle CCIA di Crotone e di Vibo Valentia.".

Si ritiene necessario evidenziare, anche sulla base di quanto comunicato dal predetto commissario con la sua nota di risposta del 5.10.2015, che con la determinazione n. 1 sopra citata il commissario ad acta ha approvato, sulla base dei dati economici validati con decreto direttoriale del 2 settembre 2015, la norma statutaria relativa alla composizione del consiglio della istituenda camera di commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, nel rispetto dei limiti del mandato ricevuto e delle disposizioni vigenti al riguardo.



Tale norma statutaria, infatti, va eventualmente esaminata nella sua legittimità con esclusivo riferimento alle norme vigenti e, in termini di merito, con riferimento alle opportune consultazioni preliminari con le associazioni rappresentate nei consigli delle camere interessate, che risultano essere intervenute, per orientare i ristretti margini di discrezionalità (settori di rilevante interesse, arrotondamenti ecc.) che tale norma prevede ai fini delle determinazione della composizione del nuovo consiglio sulla base dei dati economici pubblicati da questo Ministero.

In primo luogo si ritiene infatti necessario precisare che il commissario ad acta in questione è un organo straordinario nominato dal Ministro dello sviluppo economico - d'intesa con la Conferenza Stato Regioni- per lo svolgimento di un insieme circoscritto di atti funzionali alla costituzione del nuovo ente. In particolare il Ministro dello sviluppo economico, nel momento in cui ha istituito la nuova camera di commercio, ha nominato un commissario ad acta conferendogli i poteri necessari ad avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera e a svolgere tutti i compiti necessari e propedeutici per la nascita della nuova camera; il commissario ad acta, infatti, decade il giorno della nascita della nuova camera coincidente con il giorno dell'insediamento del nuovo consiglio.

Si ritiene, inoltre, necessario precisare che il procedimento di accorpamento delle tre camere interessate è stato proposto dalle medesime camere ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m. e rientra nel processo di autoriforma del sistema camerale che coinvolge in attività di razionalizzazione dell'organizzazione e contenimento dei costi già molti altri enti camerali su iniziativa dell'Unione italiana delle camere di commercio e costituisce nei fatti un'anticipazione di uno degli aspetti del processo di riforma avviato dal Governo con la previsione già operativa di progressiva riduzione del diritto annuale a carico delle imprese e con la proposta di una delega legislativa recentemente approvata in via definitiva dal Parlamento. E' appena il caso di evidenziare che le Camere interessate, una volta esercitata la loro competenza di proposta, non hanno alcun potere di blocco o di revoca né relativamente al conseguente provvedimento ministeriale una volta che lo stesso sia stato adottato, né relativamente alle azioni adottate dal commissario ad acta per la costituzione della nuova camera di commercio.

Peraltro, con riferimento alla motivazione rappresentata a sostegno della presunta necessità di integrare la determinazione commissariale si rappresenta che l'articolo 10, comma 1 lett. f) della legge 7 agosto 2015, n. 124 introduce un principio di delega che necessita di essere definito ed attuato nei successivi decreti attuativi e non rappresenta un criterio immediatamente applicabile alle procedure in corso. Inoltre è tecnicamente impossibile ipotizzare che l'applicazione di tale criterio di delega conduca ad individuare quote di rappresentanti dei diversi territori per ciascun settore, essendo i settori in molti casi rappresentati da un numero di componenti inferiori al numero delle camere accorpate ed essendo tali camere non sempre di dimensioni omogenee. Tenendo conto della vigente normativa di riferimento è, pertanto, attualmente affidato alla responsabile valutazione delle organizzazioni di categoria delle province interessate ed agli eventuali accordi o apparentamenti tra le stesse l'onere di assicurare che i tessuti economici da esse rappresentate trovino adeguata espressione in seno al consiglio camerale tenendo conto in primo luogo della effettiva rappresentatività dei diversi settori.



Premesso quanto sopra si ritiene che il commissario ad acta debba proseguire la propria attività al fine di giungere alla costituzione del nuovo ente camerale nel più breve tempo possibile; il commissario ad acta non ha, infatti, alcuna discrezionalità nel rinviare gli adempimenti di propria competenza se sussistono tutti i presupposti necessari al loro perfezionamento.

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)

